

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ANPCI

La Presidente

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 151, comma 1, le parole "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre";

b) all'art. 170:

i) al comma 1, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità";

ii) il comma 6 è abrogato e sostituito dal presente "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

Il DUP è uno strumento inutile ,complicato e lontano dalla realtà dei piccoli comuni sino a 15000 abitanti ,comuni che ormai non hanno più alcuna autonomia finanziaria per programmare sia per la carenza di risorse in generale (ridotte da anni di spending review) sia di risorse autonome ,dato che da quest'anno le entrate proprie, a causa eliminazione imu e tasi , sono diventate risorse derivate.

EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

All'art. 1, comma 711 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 al secondo periodo, dopo le parole: "limitatamente all'anno 2016" vengono aggiunte le seguenti parole: "2017 e 2018".

La modifica è necessaria per consentire una programmazione maggiore delle opere da realizzare da parte dei comuni attraverso la stabilizzazione della norma per almeno un triennio. Questa richiesta minima ,condivisa anche da Anci e Unice, si rende assolutamente urgente ,dato che il pareggio di bilancio dimentica persino le calamità naturali non prevedendo alcuna deroga per le spese di ripristino . Si tratta di una lacuna grave ,che rischia di impedire l'attuazione di interventi straordinari e urgenti in caso di eventi naturali imprevedibili (alluvioni,frane, valanghe etc..) .la richiesta andrebbe immediatamente accolta, in attesa della necessaria abolizione del **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile) per i comuni sotto i 15000 abitanti.**

Armonizzazione dei bilanci che ad ogni approfondimento operativo e di analisi appare sempre più farraginoso ed inopportuno e crea solo problemi operativi, con pochissimi vantaggi . Sarebbe necessaria una revisione e semplificazione radicale dell'armonizzazione, che sta comportando la paralisi totale dell'attività economica e finanziaria dei comuni.

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE

All'art.53 c.6 D.lgs. 30 Marzo 2001 n.165 è aggiunto, infine, il seguente:

“f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni”

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa tende ad agevolare lo scambio e l'utilizzo di personale da parte delle pubbliche amministrazioni per la costituzione di organismi previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, commissioni di concorso, di gara, organismi di valutazione, riducendo così i tempi di costituzione degli stessi e i connessi adempimenti burocratici.

Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione agli stessi, come già sottolineato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'atto denominato "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche" comportando impegni temporali ordinariamente contenuti e non suscettibili di determinare, stante l'unicità dei compiti assegnati all'organo, conflitti di interesse ed incompatibilità, non può ricondursi ai canoni dell'abitudine e professionalità.

L'accelerazione dei processi di nomina favorisce, peraltro, la riduzione degli oneri connessi a tali attività e garantisce la presenza, in tali organismi, di soggetti con specifica competenza e professionalità.

COMPETENZE CORTE DEI CONTI

E' soppresso il comma 8 dell'art. 7 della Legge 05/06/2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3."

MOTIVAZIONI: L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 consente alle varie sezioni regionali della Corte dei Conti di esprimere pareri in materia di spesa e di personale. Tale attività ha generato negli ultimi anni un pullulare disorganico e contrastante di pareri sullo stesso argomento che, uniti ai pareri espressi per legge anche dall'ARAN e dal Ministero della Funzione Pubblica, hanno generato il caos assoluto in materia di gestione economica e giuridica del personale.

ABOLIZIONE PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALI

Gli articoli 242 e 243 del dec. legvo 18 agosto 2000,n.267, sono soppressi.

RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO

Gli articoli 4 e 4 bis del dec. Leg.vo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppressi.

PIANO DELLE PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Al dec.leg.vo 27 ottobre 2009 ,n. 150 sono apportate le seguente modificazioni :

gli articoli 10 - 13,comma 6 ,lettere b) e c)- 14,comma 3 e 15 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti .

MOTIVAZIONE : Dai dati forniti dalla ragioneria generale dello stato per il 2013 è mersa qual è la cifra con la quale si premiamo i risultati o le "performance" dei dipendenti dei comuni italiani : 817 euro lordi (nei comuni sotto i 15000 ab ,è ancora più ridotta). Come sostiene il Prof. Oliveri : "la montagna della normativa e della tanta teoria sull'incentivazione della produttività partorisce ,come si nota, un topolino. Per giungere a distribuire poche centinaia di euro lordi ,nei comuni occorre attivare tutto il complesso sistema del ciclo delle performance previsto dalla legge 150/2009 e, prima ancora , dal dec.leg.vo 165/2001:adottare gli atti di programmazione generale come il complesso DUP (documento unico di programmazione),poi la programmazione esecutiva ,col piano esecutivo di gestione, nel quale definire gli obiettivi ,definendo i valori attesi

di risultato e dei rispettivi indicatori ,collegare gli obiettivi con le risorse finanziarie , attivare il monitoraggio dell'attività in corso di esercizio e prevedere eventuali interventi correttivi ;misurare e valutare alla fine del ciclo la performance ,sia quella organizzativa ,sia quella individuale ,per poi erogare poche centinaia di euro. A costi organizzativi e procedurali immensi ,considerando di coinvolgere gli OIV(organi indipendenti di valutazione o i nuclei di valutazione ,dei quali debbono far parte componenti esterni ,con spese a carico degli enti. Probabilmente nessun imprenditore privato si assumerebbe gli oneri connessi al complesso sistema di valutazione previsto dalla legge ,per pi limitarsi a erogare pochi spiccioli” con il rischio ,aggiungiamo noi, di vedersi contestato tale immenso lavoro dalla corte dei conti e dal mef che sulla materia eruttano colate di pareri e interpretazioni capziosi e contraddittori.

VINCOLI ALLE SPESE DI CONSULENZA, RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI, AUTOVETTURE,- SPONSORIZZAZIONI, MISSIONI, FORMAZIONE, MANUTENZIONE, ACQUISTO AUTOVETTURE, ACQUISTO IMMOBILI

A decorrere dall'anno 2016 ,nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti **o in subordine sotto i 5000 abitanti** non trova applicazione l'articolo 1 commi 9,10,11 e 173 della legge 23 Dicembre 2005,n.266.

A decorrere dall'anno 2016 ,nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti **o in subordine sotto i 5000 abitanti** non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti **o in subordine sotto i 5000 abitanti** non trova applicazione l' articolo 6,commi 3,7,8,9,12,13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'articolo 1 comma 143,della legge 24 dicembre 2012,n. 228

A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti **o in subordine sotto i 5000 abitanti** non trovano applicazione gli articoli 8,comma 4,14 e 15 del decreto legge 24 aprile 2014,n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 ,n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 13- bis dell'articolo 47 del medesimo decreto legge 66 del 2014

PIANO TRIENNALE DELLA SPESA

A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599 ,della legge 24 dicembre 2007 ,n. 244

COMUNICAZIONE SPESE PUBBLICITARIE, STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE

A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4 legge 25 febbraio 1987, n. 67

A decorrere dall'anno 2016 per i comuni non trova applicazione l'art. 27 ,coma 1 ,del d.l. 25 giugno 2008,n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133

VINCOLI PER LOCAZIONI PASSIVE

A decorrere dall'anno 2016 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24,comma 4, del d.l. 24 aprile 2014,n.66 ,convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

SPESA DI PERSONALE

I piccoli comuni sono gli unici enti che hanno i conti in regola: Il totale della spesa personale rispetto alla spesa corrente dei piccoli Comuni è del 34,65% ben al di sotto del limite massimo del 40% imposto ai Comuni dall'art 76 comma 7 del d.l. 112 del 2008. Il rapporto dipendenti/popolazione è di 1 dipendente ogni 120 abitanti: meno del rapporto minimo previsto dal DM 24 luglio 2014, imposto ai Comuni che hanno dichiarato dissesto.

L'ATTUALE norma in materia di assunzioni, favorisce i comuni che hanno generato esuberi o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi.

Ricordiamo le parole del Primo Ministro Renzi che in un twitter del 12 novembre 2013, ore 16.15 dichiarava: "questa storia che i piccoli comuni sono il problema dell'Italia non mi convince per niente. Non mi direte mica che lo spreco in Italia sono i piccoli comuni? Gli sprechi sono a Roma e nelle Regioni". Personale

all'art 1. comma 562 della legge 296 del 27-12-2006 dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: **"ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM24/7/2014,**

MOTIVAZIONI: I piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata, sono costretti a rispettare, tout court, il limite della spesa del personale accertata nel 2008 (6 anni fa) ai sensi dell'art 1 comma 562, della legge 296, del 27-12-2006.

A causa di tale norma tali enti possono assumere solo il personale che sia cessato l'anno precedente e sempre che la spesa del personale non sia maggiore di quella del 2008. Tale disposizione è assolutamente impraticabile e rischia di paralizzare l'attività amministrativa.

E' evidente che la norma, facendo riferimento alla spesa del 2008 senza alcuna deroga, che saggiamente l'art 76 legge 133/2008 aveva concesso, rischia seriamente di far chiudere i piccoli comuni. Il mantenimento di tali vincoli ha infatti un impatto negativo sia sull'efficienza e sulla capacità operativa dei piccoli comuni e soprattutto sulla qualità dei SERVIZI

PUNTO 4 PROPOSTE

- 1) Il libero convenzionamento fra i comuni AI SENSI DELL' ART 30 DEC.LEG.VO 267/200 e/o attraverso l'applicazione dell'articolo 1 comma 557 della legge 311 del 2004: *"che consente ai Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*. Tale strumenti snelli dovrebbero essere potenziati, dato che consentono di svolgere i servizi, solo quando necessario, utilizzando, in o fuori orario, i dipendenti dagli altri Comuni con notevoli risparmi e permettendo di scegliere le professionalità migliori e non subire tout-court le professionalità esistenti nei Comuni contermini. Occorre ricordare che i servizi sono efficienti soprattutto in relazione alle professionalità.
- 2) La sospensione dei contributi alle unioni: se non ci sono soldi per i comuni non ci sono neanche per le unioni.
- 3) La revisione generale e semplificazione delle norme sugli appalti (dal 2006 ad oggi in materia è stata apportata una modifica ogni 35 giorni);
- 4) La revisione generale dei limiti di spesa in materia di personale che oggi penalizzano esclusivamente i piccoli Comuni virtuosi e la reintroduzione della deroga all'assunzione per i piccoli Comuni con meno di 10 dipendenti a tempo pieno indeterminato, già prevista dall'articolo 76 comma 2 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, cassato dall'articolo

14, comma 8, d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010. Si dovrebbe varare un piano di redistribuzione del personale partendo dall'applicazione del DM 24/7/2014 e stabilendo che i comuni che hanno un rapporto dipendenti popolazione maggiore rispetto ai limiti imposti da tale DM, debbono mettere in mobilità il personale in esubero per assegnarlo attraverso un piano generale di redistribuzione anche agli uffici giudiziari, migliorando i tempi della giustizia, in particolare, quella civile.

- 5) La previsione di mansioni multiple nelle dotazioni organiche del personale soprattutto dei piccoli Comuni i quali, dovendo svolgere molte delle funzioni allo stesso modo dei grandi Comuni, non possono avere per ciascun servizio una figura professionale specifica. La giurisprudenza già riconosce, anche in assenza di normativa specifica, la possibilità di assegnare al dipendente diverse mansioni, non ascrivibili alla stessa categoria, classificando il dipendente nella categoria alla quale appartengono le mansioni prevalenti (vedi Cassazione Civile Sez. lavoro, sent. 17774 del 7-8 -2006 “...per ragioni di efficienza e di economia possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”);
- 6) Deroga al pareggio di competenza per i comuni sotto i 5000 abitanti, dato che si otterrebbe dall'applicazione del pareggio a tali enti, si crea un blocco generale degli investimenti dei piccoli comuni calcolato in un punto di PIL;
- 7) Il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presidi sanitari e delle stesse caserme dell'Arma dei carabinieri favorendo agevolazioni sull'affitto;
- 8) Incentivi non solo per i cittadini e le attività produttive già insediate nei piccoli comuni, ma estesi in modo tale da incentivare nuovi residenti e nuovi insediamenti produttivi, anche attraverso misure di agevolazione fiscale;

INFINE: In attesa della determinazione dei costi standard di cui al dec.leg.vo n. 216/2010, e tenendo conto dell'ormai imminente approvazione della riforma costituzionale che riporta in capo alla Stato l'emanazione della legislazione in materia di enti locali, garantendo così omogeneità nella gestione dei servizi associati per tutti i comuni italiani (omogeneità oggi intaccata dalle diverse e/o omesse disposizioni regionali) proponiamo il seguente, EMENDAMENTO: “i termini per l'associazionismo previsti dell'art 16 della legge 148/2011 e s.m.i., in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi”.

MOTIVAZIONI: In un sistema politico istituzionale mutevole ed in continua evoluzione, come quello degli Enti Locali, restano più confacenti per i piccoli Comuni gli strumenti della convenzione o della delega, che consentono l'integrazione fra i Comuni senza mettere in discussione l'identità di ognuno di essi e senza creare ulteriori apparati e burocrazie.

Per i motivi sopraesposti, resta ferma la piena disponibilità dell'ANPCI a favorire tutte le forme associative che razionalizzano e migliorano l'erogazione delle funzioni e dei servizi, ma solo dopo aver definito **la riforma costituzionale** e i **costi standard** (in fase di ultimazione) in una ottica che privilegi la razionalizzazione della spesa e il miglioramento dei servizi indipendentemente dallo strumento associativo utilizzato.

Roma, 22.03.2016

Franca Biglio
Dott. Vito Mario Burgio Consulente ANPCI